

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1741</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERONI, BERLINGUER LUIGI, BARDINI, RAFFAELLI,  
DE POLZER, GUERRINI RODOLFO**

*Presentata il 16 ottobre 1964*

Istituzione presso l'Università di Siena della facoltà di Economia  
con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Monte dei Paschi di Siena ha da tempo manifestato la sua intenzione di intervenire largamente a favore della istituzione presso l'Università di Siena di un Istituto di studi superiori di scienze economiche e bancarie. L'iniziativa, appoggiata con vivo interesse dalle autorità accademiche di quell'Ateneo, insieme agli Enti locali e a tutti gli ambienti culturali della città, non ha ancora trovato pratica realizzazione per il modo — burocratico e conservatore — in cui il Ministero della pubblica istruzione aveva impostato il problema.

Non si può prescindere infatti — nel proporre l'istituzione di una nuova facoltà di economia e commercio in Italia — da quanto a proposito di tali facoltà è detto nella *Relazione della Commissione di indagine*, che vi ha riscontrato « con manifestazioni accentuate alcuni difetti abbastanza diffusi nel nostro sistema universitario » (volume edito dal Ministero della pubblica istruzione, pagine 45 e seguenti). Da tutta l'argomentazione della relazione citata si evince la necessità di una rapida riforma di questa facoltà, e si suggerisce infine di « costituire un paio di facoltà atipiche, ad esempio una per la preparazione di economisti ed una per aziendalisti ».

Pur nella convinzione che non tutti i suggerimenti della relazione siano da condividere, i proponenti hanno inteso col presente progetto di legge introdurre nel sistema uni-

versitario italiano una facoltà pilota, che avesse anche funzioni sperimentali, e — per la novità, il rigore e la qualifica degli studi ivi compiuti — costituisse un esempio per il rinnovamento degli studi economici nel nostro paese.

Punti cardine di tale rinnovamento sono — nella presente proposta — da individuarsi nell'annessa tabella contenente l'ordinamento dei due corsi di laurea, nelle norme sulla democratizzazione degli organi di governo universitario, sull'istituzione dei dipartimenti, sull'obbligo di pieno impiego per il personale docente.

La tabella VIII-bis, insieme agli articoli 1 e 2, prevedono l'esistenza di due corsi di laurea distinti: teoria economica ed economia aziendale. La ragione di tale distinzione, peraltro già in vigore in parecchi paesi stranieri, nasce dalla necessità di preparare studiosi di economia da un lato, e dall'altro dirigenti moderni e democratici della vita economica, che lo stesso sviluppo produttivo richiede oggi in misura sempre maggiore. Il corso di studi, in entrambi gli orientamenti, si presenta notevolmente modificato rispetto a quello attuale, per una massiccia presenza delle discipline economiche e matematiche, e per la possibilità che esso offre di un serio approfondimento scientifico e di una specializzazione. Il corso di laurea in economia aziendale, inoltre, consentirà un particolare sviluppo degli studi di

discipline bancarie, che viene però in certa misura lasciato all'autonomia didattico-scientifica del dipartimento. Sembra naturale comunque, che nell'Università di Siena, fra gli studi aziendali abbia preminenza l'indirizzo di scienze bancarie.

La proposta di legge si preoccupa, per l'inizio dei corsi e dell'attività della facoltà, di assicurare un organico di docenti e attrezzature scientifiche adeguati. Prevede all'uopo l'intervento finanziario — convenzionato — del Monte dei Paschi e quello dello Stato.

La facoltà è articolata in quattro dipartimenti, di cui quello economico sarà il principale. Il dipartimento è l'organismo base, ove, in forma comunitaria ed organica, si svolge l'attività didattica e di ricerca, con un costante collegamento fra le discipline affini. Esso costituisce quindi — per la sua stessa struttura democratica, assicurata dalla partecipazione alla sua direzione di tutte le cate-

gorie universitarie — il centro della vita universitaria propriamente intesa.

Sono diretta conseguenza della sua costituzione, sia l'articolazione dell'attività didattica prevista dall'articolo 14, sia l'obbligo di pieno impiego di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11; mentre al consiglio di facoltà spettano le restanti attribuzioni previste dall'attuale legislazione universitaria, col compito preminente del coordinamento dell'attività dei vari dipartimenti, specie ai fini della rilevanza professionale (laurea) degli studi.

La natura stessa di facoltà di economia pilota spiega l'imperfezione di talune norme fortemente innovative, che sono già in via di sperimentazione in parecchie università italiane, e che saranno solo in questo modo capaci di creare quella dinamica di opinioni e di esperienze che costituirà il patrimonio su cui si fonderà la riforma della facoltà di economia e della struttura universitaria tutta nel nostro paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1964-65 è istituita presso la Università di Siena la Facoltà di economia, che rilascia la laurea in teoria economica e economia aziendale.

I titoli di ammissione ai predetti corsi di laurea, la durata e l'ordinamento dei corsi medesimi sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

## ART. 2.

All'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le lauree in teoria economica ed in economia aziendale.

La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di economia dell'Università di Siena rilascia le lauree in teoria economica ed in economia aziendale.

Dopo la tabella VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, con il n. VIII-*bis*, la tabella annessa alla presente legge.

## ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno approvate le convenzioni tra l'Università di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena, il Comune e la Amministrazione provinciale di Siena, in base alle quali i suddetti Enti si impegnano complessivamente:

a) a corrispondere all'Università i mezzi finanziari per fronteggiare le spese di funzionamento della suddetta Facoltà;

b) ad assumersi gli oneri per gli incarichi di insegnamento;

c) a finanziare n. 4 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e n. 2 posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata in Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389.

ART. 4.

Alla predetta Facoltà vengono altresì assegnati n. 2 posti di professori di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tali posti non siano disponibili alla data predetta, si provvederà al trasferimento alla nuova Facoltà dei primi due posti nella Facoltà di giurisprudenza che si renderanno vacanti.

ART. 5.

Al ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Siena sono aggiunti per la Facoltà di economia n. 2 posti.

Per la suddetta istituzione si provvederà mediante utilizzo di n. 2 posti dei nn. 70 posti previsti dall'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

ART. 6.

Sono istituiti a decorrere dal 1° novembre 1964, n. 4 posti di assistente riservati a cattedre della Facoltà di economia presso l'Università di Siena.

ART. 7.

Al personale insegnante della Facoltà di economia dell'Università di Siena viene corrisposto dal 1° gennaio 1965 un assegno di pieno impiego nelle misure lorde mensili di cui all'articolo 10 della presente legge. L'assegno di pieno impiego è computato ai fini del trattamento di pensione.

ART. 8.

Al personale insegnante della Facoltà di economia dell'Università di Siena, per il periodo in cui presterà servizio presso la suddetta facoltà, è fatto divieto di:

a) svolgere privatamente, anche per interposta persona, attività professionale o di consulenza professionale retribuita, esclusione fatta per attività connesse con pubblicazioni anche se comportanti diritti di autore;

b) ricoprire incarichi retribuiti o comunque indennizzati presso enti pubblici o privati, esclusi gli incarichi ufficiali di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuto, ed esclusi i casi previsti dalla legge.

Il personale di cui al comma precedente potrà tuttavia ricoprire pubblici incarichi dichiarati di rilevante interesse dal Ministro della pubblica istruzione con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

La corresponsione dell'assegno di pieno impiego è subordinata alla corresponsione dello stipendio. Essa è sospesa per il personale docente della Facoltà in oggetto che svolga le funzioni di senatore o deputato al Parlamento, di membro di assemblea legislativa regionale, di presidente o assessore provinciale, di sindaco o assessore di comune con oltre 100 abitanti, e per il personale docente della Facoltà in oggetto di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge.

La corresponsione dell'assegno di pieno impiego è subordinata per i professori di ruolo all'osservanza dell'obbligo di residenza disposto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Tale obbligo viene esteso a tutto il personale docente della Facoltà in oggetto.

## ART. 10.

L'indennità di pieno impiego sarà assegnata nelle seguenti misure:

- |   |            |
|---|------------|
| a) ai professori universitari di ruolo . . . . .  | L. 300.000 |
| b) ai professori incaricati esterni liberi docenti ed agli assistenti ordinari liberi docenti . . . . . | » 200.000  |
| c) agli assistenti ordinari ed ai professori incaricati esterni . . . . .                               | » 100.000  |
| d) agli assistenti incaricati e straordinari . . . . .  | » 75.000   |

## ART. 11.

Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge per l'assegnazione dell'indennità di pieno impiego, o di dichiarazioni non rispondenti al vero, per iniziativa di chiunque vi abbia interesse verrà istituito procedimento disciplinare, considerando l'infrazione quale mancanza grave e senza pregiudizio per quanto sancito in sede penale.

## ART. 12.

La Facoltà di economia dell'Università di Siena si compone dei Dipartimenti di economia, scienze sociali e politiche, diritto, storia.

I Dipartimenti possono coordinare l'attività con i docenti e gli studenti di materie affini di altre Facoltà della stessa Università di Siena.

Il direttore del Dipartimento sarà un professore di ruolo eletto dal Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è composto da 13 membri, eletti dalla Assemblea del Dipartimento di cui un quarto più uno saranno professori di ruolo e un quarto rispettivamente professori aggregati, incaricati e assistenti.

ART. 13.

Il direttore del Dipartimento ha compiti di istruzione, di esecuzione delle decisioni del Consiglio di Dipartimento, o di elaborazione delle materie per le quali sono esplicitamente delegati dallo stesso Consiglio.

ART. 14.

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce i piani di studio particolari, indica per ciascuno studente i docenti che ne avranno la supervisione, fissa la data dei colloqui e gli esami scritti preliminari agli esami definitivi per ciascuna materia, delibera la commissione ed il diario di esame di ciascuna sezione, dispone i seminari e le esercitazioni, esamina ogni anno i programmi dei singoli corsi e delle singole materie, sceglie i corsi specialistici e monografici, incaricando all'uopo — di volta in volta — i singoli docenti.

Per gli aspetti particolari dei compiti suindicati il Consiglio di Dipartimento può delegare i singoli docenti, o gruppi di docenti indicati per gruppi di materie.

ART. 15.

L'Assemblea del Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria ogni anno per discutere il bilancio di attività ed il programma futuro del Consiglio.

ART. 16.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un rappresentante rispettivamente eletto dagli assistenti, dai professori aggregati ed incaricati e dagli studenti.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà delle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso i membri di nomina ministeriale di detto Comitato non potranno rimanere in carica oltre un biennio e non potranno essere nominati una seconda volta.

Dopo il biennio il Ministro della pubblica istruzione procederà alla nomina di altri tre componenti secondo le modalità del precedente articolo.

#### ART. 17.

Anche nel caso in cui non sia stato ancora costituito il Consiglio di Facoltà, gli organi direttivi dei Dipartimenti previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge funzioneranno secondo le suddette norme.

#### ART. 18.

Per le deliberazioni concernenti il particolare bilancio della Facoltà di economia, il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena sarà composto dal rettore, dai rappresentanti del Monte dei Paschi di Siena, delle Amministrazioni comunale e provinciale di Siena, da due rappresentanti rispettivamente degli assistenti, dei professori aggregati ed incaricati, degli studenti della stessa Facoltà.

#### ART. 19.

All'onere annuo di lire 8.640.000 per i posti di assistente ordinario di cui all'articolo 6 e a quello di cui all'articolo 7 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

#### ART. 20.

##### *(Disposizione transitoria)*

Il Consiglio di dipartimento provvederà a convalidare gli esami di materie comprese nel piano di studi di uno dei due corsi di laurea della Facoltà di economia sostenuti presso altre Università o presso le Facoltà di economia del libero Istituto superiore di Siena.

TABELLA VIII-bis.

Contenente l'ordinamento dei corsi di laurea in Teoria economica ed Economia aziendale della Facoltà di economia dell'Università di Siena.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

*Insegnamenti propedeutici:*

- 1) Economia politica (biennale).
- 2) Statistica (biennale).
- 3) Matematica generale.
- 4) Matematica finanziaria.
- 5) Storia economica.
- 6) Storia dell'economia contemporanea.
- 7) Storia delle dottrine economiche.
- 8) Economia dei paesi in sviluppo.
- 9) Economia agraria.
- 10) Istituzioni di diritto pubblico.
- 11) Istituzioni di diritto privato.
- 12) Scienza delle finanze.

*Insegnamenti specialistici:*

Corso di laurea in Teoria economica.

- 1) Matematica economica.
- 2) Economia monetaria e creditizia.
- 3) Contabilità di Stato.
- 4) Econometria.
- 5) Pianificazione economica.
- 6) Sociologia.
- 7) Istituzioni economiche internazionali.
- 8) Teoria del commercio internazionale.
- 9) Economia dei paesi in sviluppo.
- 10) Demografia.
- 11) Diritto del lavoro.
- 12) Diritto commerciale.
- 13) Geografia economica.
- 14) Statistica economica.
- 15) Teoria dello sviluppo economico.

*Insegnamenti specialistici:*

Corso di laurea in Economia aziendale.

- 1) Ragioneria.
- 2) Ragioneria aziendale.
- 3) Tecnica industriale.
- 4) Tecnica bancaria.
- 5) Merceologia.
- 6) Metodi e tecniche della ricerca operativa.
- 7) Diritto commerciale.
- 8) Diritto del lavoro.



- 9) Diritto tributario.
- 10) Diritto industriale.
- 11) Diritto bancario.
- 12) Diritto fallimentare.
- 13) Ordinamento e tecnica di borsa.
- 14) Tecnica del commercio internazionale.
- 15) Tecnica delle ricerche di mercato.
- 16) Ordinamenti bancari esteri.

Per il conseguimento della laurea dovranno essere superati 21 esami, di cui 12 dovranno riguardare gli insegnamenti propedeutici. Per gli insegnamenti biennali è prescritto alla fine di ciascun corso annuale un colloquio del candidato con la stessa commissione esaminatrice dell'esame finale.

Gli insegnamenti propedeutici verranno svolti durante i primi tre anni del corso di laurea, e sono comuni a tutti gli indirizzi.

Dal secondo anno potranno essere svolti gli insegnamenti specialistici, e quindi dallo studente verrà scelto uno dei due corsi di laurea.

In ciascun corso di laurea lo studente potrà scegliere a sua volta un particolare indirizzo, caratterizzato da un gruppo omogeneo di insegnamenti specialistici, scelto all'interno delle materie indicate dalla presente tabella per il rispettivo corso di laurea. I diversi gruppi di insegnamenti caratterizzanti i vari indirizzi saranno stabiliti dal Consiglio del dipartimento.

I seminari termineranno con una tesina scritta, approvata dal docente che dirigerà il seminario.

L'esame finale di economia politica sarà preceduto da una prova scritta, volta ad accertare le conoscenze istituzionali della materia da parte dello studente.

L'esame di laurea consisterà nella discussione della tesi presentata dal candidato, e sarà preceduto da un colloquio dello stesso con la medesima commissione esaminatrice, che verterà sulla conoscenza generale delle materie fondamentali dell'indirizzo di studi prescelto.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente è tenuto alla conoscenza di due lingue straniere, fra le quali è obbligatoria la lingua inglese, e dovrà sostenere un esame scritto ed orale di versione in italiano senza ausilio del dizionario.